N. 2925-B-*bis*

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE **RICCIO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BETTIOL, BARBI PAOLO e BERRY

Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE II)
il 17 gennaio 1962

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE I)
il 20 giugno 1962

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE II)
il 12 luglio 1962

(CAMERA N. 2925-B; SENATO N. 1888)

Trasmessa alla Presidenza il 7 agosto 1962 con messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione

(DOC. XII, N. 4)

Presentata alla Presidenza il 13 settembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Presidente della Repubblica, con proprio messaggio del 5 agosto 1962, ha rinviato alle Camere la proposta di legge di iniziativa dei deputati Bettiol ed altri: « Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (2925-*bis*), già approvata dai due rami del Parlamento, in quanto, con l'articolo 3, si prevedeva che alla copertura dell'onere di

lire 33.740.000, si sarebbe provveduto « con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente ritocchi alle tariffe delle tasse bollo sui documenti di trasporto ».

Questo provvedimento, contrariamente a quanto era nelle previsioni, a seguito di alcune modifiche apportate al testo durante la discussione in seno alla Commissione competente, non poté venire approvato tempestivamente e fu rinviato al Senato. In tal modo la proposta di legge Bettiol si trovò, formalmente, senza copertura.

Infatti, il disegno di legge: « Ritocchi alle tariffe delle tasse di bollo sui documenti di trasporto » venne approvato nella sua definitiva formulazione, dal Senato, in data 21 agosto e fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 22 agosto 1962 con il n. 1283.

Conseguentemente, il rilievo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica è stato sostanzialmente superato con la pubblicazione della citata legge e, pertanto, la spesa prevista nella proposta di iniziativa dei deputati Bettiol ed altri è, oggi, regolarmente coperta.

La II Commissione (Affari interni) della Camera, nella seduta del 12 settembre 1962, ha riapprovato integralmente gli articoli 1 e 2 della proposta di legge suggerendo un emendamento all'articolo 3 nel senso di sostituire il riferimento al generico « provvedimento » concernente ritocchi alle tariffe delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, con la più esatta indicazione, anche sotto l'aspetto tecnico legislativo, della « legge 22 agosto 1962, n. 1283 ».

Si confida che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione a questa proposta di legge già vagliata ed approvata dalle competenti commissioni della Camera e del Senato.

RICCIO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLE CAMERE

—

ART. 1.

Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

I rispettivi ruoli restano così fissati:

Vice avvocati generali	N.	9
Sostituti avvocati generali	»	67
Vice avvocati	»	68
Sostituti avvocati	»	71

ART. 2.

I due posti in aumento nella qualifica di sostituto avvocato e quelli di risulta che si renderanno disponibili a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori potranno essere coperti per non oltre la metà nell'esercizio finanziario 1962-63 e per il residuo nell'esercizio finanziario successivo.

ART. 3.

All'onere di lire 33.740.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

All'onere di lire 33.740.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.